



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dal dott. Oliviero Drigani, Componente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, per l'esame del reclamo della Soc. Siena, e costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dal dott. Oliviero Drigani, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, per l'esame dei deferimenti, nel corso della riunione del 17 febbraio 2005, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 16

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. SIENA avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Roma del 13/1/05 - C.U. n. 209 del 17/1/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Siena-Roma del 13/1/05, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva in primo luogo come il lancio dei due petardi sia avvenuto all'inizio della gara per festeggiare l'ingresso in campo delle squadre; in secondo luogo, la reclamante rileva come i propri sostenitori abbiano immediatamente disapprovato il lancio del fumogeno (con il quale è stato colpito il portiere del Siena); in terzo luogo, la reclamante afferma che tale episodio, nonostante possa essere qualificato come

potenzialmente pericoloso, non ha provocato alcuna conseguenza lesiva; infine, il Siena sottolinea come la sanzione adottata sia sproporzionata ed eccessivamente afflittiva in relazione alla oggettiva caratterizzazione dei fatti e alle sanzioni comminate in relazione al comportamento, molto più grave, tenuto dai sostenitori della squadra avversaria nella stessa occasione e comunque rispetto a situazioni più gravi avvenute in altri campi.

La gravità della sanzione sarebbe, a detta della reclamante, legata all'onda emotiva provocata dai fatti addebitabili ai sostenitori della squadra avversaria.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco e lanciato alcuni fumogeni nel recinto e sul terreno di giuoco, uno dei quali ha colpito il portiere del Siena, senza procurargli conseguenze lesive.

A nulla rilevano, ai fini della presente decisione, le considerazioni svolte dalla difesa della reclamante in merito ai provvedimenti adottati nei confronti della squadra avversaria. Inoltre, la prospettazione difensiva volta a dare rilievo ad una presunta disapprovazione di parte del pubblico rispetto ai comportamenti di cui al deferimento non risulta in alcun modo provata.

Non v'è dubbio infatti che i comportamenti sanzionati siano stati gravi e potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone sugli spalti e sul terreno di gioco (solo per un caso fortuito, il portiere del Siena non ha subito danni dal lancio del fumogeno che lo ha colpito).

Tuttavia, tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente affittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 12.000,00; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luigi BEGHETTO – calciatore Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. PIACENZA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Genoa-Piacenza del 9/1/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 21/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Beghetto, calciatore tesserato per la Soc. Piacenza, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Piacenza per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Beghetto ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale – esprimendo il proprio rammarico e pentimento per l'episodio – si sottolinea come il comportamento contestato sia stato dettato dalla forte delusione per aver subito una sconfitta all'ultimo minuto della partita e non già dal colloquio avuto con l'arbitro.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 300,00 sia per il Beghetto, sia per la Soc. Piacenza.

Sono comparsi altresì il Beghetto e il rappresentante della Soc. Piacenza, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima. In particolare, il Beghetto ha ribadito il proprio rammarico per l'accaduto.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Beghetto è censurabile.

Dagli atti ufficiali (relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini) risulta che, in occasione della gara Genoa-Piacenza del 9/1/05, dopo la conclusione della gara, il Beghetto, successivamente ad un breve colloquio con il Direttore di gara, ha colpito con un gesto di stizza la porta di accesso al corridoio dello spogliatoio, provocando la lesione di un pannello ed il distacco di un listello.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Beghetto, alla quale segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 300,00 sia a Luigi Beghetto, sia alla Soc. Piacenza.

Sig. Franco BALDINI – direttore sportivo Soc. Roma: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/1/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 24/1/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Franco Baldini, Direttore Sportivo della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, contrarie ai principi di lealtà e correttezza ed idonee a negare la regolarità delle gare ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc. Roma per violazione dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale in primo luogo si contesta come le affermazioni del Baldini e le dichiarazioni dallo stesso rilasciate all'Ufficio Indagini (parte integrante dell'atto di deferimento) siano prive di qualsiasi valenza lesiva, potendo essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica. Manca infatti, ad avviso dei deferiti, non solo il riferimento a soggetti identificati ma anche una qualsiasi accusa di irregolarità dolosa rispetto a soggetti operanti in ambito federale. Si è trattato, in altri termini, di una asettica e generica critica tecnica.

Le frasi attribuite al Baldini, inoltre, non rappresentano fedelmente il pensiero del deferito, essendo state fra l'altro estrapolate dal contesto di una più ampia intervista rilasciata a due quotidiani.

A detta della difesa, in nessun modo, il Baldini ha voluto negare o mettere in dubbio la regolarità delle gare e del campionato, manifestando esclusivamente un sentimento comune dell'“uomo della strada” rispetto ad alcune anomalie del mondo del calcio.

Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 sia per il Baldini, sia per la Soc. Roma.

Sono comparsi altresì sia il Baldini, sia il difensore degli incolpati, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. In particolare, il Baldini ha precisato di aver parlato a titolo personale e non nella sua veste di direttore generale della Soc. Roma, sottolineando di non aver avuto alcun intento offensivo verso tesserati o altri soggetti appartenenti all'Ordinamento federale.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che talune delle affermazioni del Baldini, riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "La Gazzetta dello Sport" e "Il Messaggero" del 5/1/2005, siano censurabili.

In particolare, le espressioni secondo cui gli arbitri italiani "*..sono condizionati dalla lobby di potere del calcio*" ed esiste un "*..sistema lobbystico che condiziona la vita del sistema calcistico*" travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sull'imparzialità dei direttori di gara e sulla correttezza dello svolgimento dei campionati. Ed invero, ancorché i toni usati dall'incolpato appaiano senz'altro misurati ed il suo complessivo argomentare risulti improntato all'esercizio di quel diritto di critica che non può comunque essere negato ad ogni tesserato, si rileva peraltro come le suddette espressioni – intese nella loro oggettività semantica – finiscano con l'esorbitare dall'ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca e non dimostrata portata insinuante.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Baldini, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, C.G.S. e tenuto conto della portata delle espressioni, nonché della mancanza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 sia a Franco Baldini, sia alla Soc. Roma.

Sig. Maurizio ZAMPARINI –presidente Soc. Palermo: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 2 e 3 C.G.S.;

Soc. PALERMO: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 9 e 10/1/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 10/1/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, contrarie ai principi di lealtà e correttezza ed idonee a negare la regolarità delle gare ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, e art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva come le frasi contestate rappresentino spezzoni di un discorso più ampio privo di qualsivoglia valenza offensiva o lesiva della reputazione di soggetti appartenenti alla Federazione, inoltre, esse sarebbero prive di qualsivoglia portata lesiva, offensiva o ingiuriosa, senza alcun dubbio espressione di un legittimo diritto di critica.

In via istruttoria, la difesa dei deferiti chiede l'acquisizione della registrazione audio relativa all'intervista rilasciata dallo Zamparini a Radio Rai nell'immediato dopopartita.

Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento da ogni addebito o, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 sia per lo Zamparini, sia per la Soc. Palermo.

È comparso altresì il rappresentante della società il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, preliminarmente, rileva che la richiesta di audizione della registrazione audio relativa all'intervista rilasciata dallo Zamparini a Radio Rai non è ammissibile, perché ininfluenza ai fini della decisione.

Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Zamparini riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "La Gazzetta sportiva" del 9/1/2005 e "Il Corriere dello Sport" del 10/1/2005 sono in parte censurabili.

Infatti, le affermazioni secondo cui "...si mettono d'accordo e lo vincono un anno per uno" e "se vincessero in maniera regolare non sarebbe così" travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono implicitamente ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei Direttori di gara.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, che vanno valutate nel loro complesso e connesse con altre dichiarazioni concernenti lo stesso episodio, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 sia a Maurizio Zamparini, sia alla Soc. Palermo.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 27 febbraio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 FEBBRAIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani